



COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA
Provincia di Alessandria

<p>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARQUATESE VALLI BORBERA PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT</p> <p>Stagioni Sportive 2022/2023 – 2023/2024 e 2024/2025</p>
--

L'anno _____ il giorno _____ del mese di settembre nel Palazzo Municipale, fra il **COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA**, di seguito definito Comune, nella persona del Dott. Ercole ZANASSI, Responsabile del Servizio Socio Assistenziale Istruzione Cultura e l'**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA** _____ con sede in Arquata Scrivia **C.F.** _____ nella persona del legale rappresentante _____ in rappresentanza dell'Associazione suddetta si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

- a) Il Comune di Arquata Scrivia e l'Associazione concordano sull'importanza di sviluppare e di promuovere l'attività sportiva, come strumento di crescita personale e sociale per i giovani e come momento di aggregazione per tutti i cittadini.
- b) In questa ottica viste le risultanze della procedura per l'acquisizione di manifestazioni di interesse avviata dall'Amministrazione stipulano questa convenzione per la concessione della gestione dell'impianto sportivo denominato "palazzetto dello sport", di seguito chiamato "l'immobile".

Art. 2

- a) L'Associazione si impegna a collaborare con il Comune nella gestione del palazzetto dello sport e del campo mini-pitch, tramite la presenza di un responsabile, svolgendo le seguenti attività: la custodia, la cura, la programmazione delle attività ed i rapporti con l'utenza, la prenotazione e riscossione delle somme versate dagli utenti, la pulizia dell'impianto.

- b) Spetta altresì all'Associazione lo svuotamento del cestino della spazzatura davanti all'ingresso del Palazzetto.

Art. 3

- a) L'attività di custodia comporterà la presenza di un responsabile dell'Associazione presso l'immobile per l'apertura e la chiusura giornaliera dell'impianto.
- b) L'Associazione è tenuta a custodire ed a conservare l'immobile in buone condizioni igieniche e di pulizia. Oltre alle ordinarie operazioni di pulizia l'Associazione dovrà assicurare, periodicamente, con cadenza mensile la deragnatura delle pareti.
- c) L'incaricato alla custodia dell'immobile dovrà denunciare tempestivamente al Comune in forma scritta ed alle Autorità di Pubblica Sicurezza eventuali furti o danni per atti vandalici che si dovessero verificare sugli impianti.
- d) Il Comune rimane comunque titolare del diritto d'uso dell'immobile.

Art. 4

- a) L'Associazione è responsabile della programmazione dell'uso dell'impianto sportivo, sentito il Comune, in modo da garantire un ampio e razionale utilizzo dello stesso a favore della popolazione locale e degli ospiti, garantendo pari opportunità di accesso per tutti gli utenti al fine di salvaguardare la natura e la finalità di pubblico servizio.
- b) L'Associazione dovrà controllare che l'impianto venga utilizzato solo per l'attività sportiva assegnata nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di gestione ed uso di impianti sportivi, di sicurezza e di igiene e delle disposizioni di legge vigenti, in quanto applicabili con la natura dell'impianto medesimo.
- c) Ogni utilizzatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni stabilite ed è sottoposto alla vigilanza dell'Associazione che in caso di violazioni può di conseguenza inibire l'utilizzo dell'impianto per un determinato periodo di tempo, segnalando il provvedimento alle autorità comunali per conoscenza.

- d) Le modalità pratiche di utilizzo dell'impianto sono stabilite dall'Associazione previa approvazione da parte del Comune. In caso di danni a cose o persone causati dal mancato rispetto delle prescrizioni stabilite la responsabilità è dell'Associazione.

Art. 5

- a) L'Associazione provvederà a ricevere le prenotazioni degli utenti, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune; riscuoterà direttamente gli importi corrisposti dagli utenti, rilasciando regolare ricevuta e versandoli direttamente alla Tesoreria comunale, in base alle tariffe ed alle modalità stabilite dal Comune. Qualora siano installati sistemi automatizzati per la rilevazione delle presenze verranno discusse e formalizzate con l'Associazione le modalità di controllo e verifica dei badge da parte degli utenti.
- b) L'Associazione potrà stipulare accordi di collaborazione con altre associazioni o società sportive per l'utilizzo della struttura per la promozione e diffusione dello sport. Tutte le proposte di accordo saranno sottoposte al vaglio della proprietà della struttura. Nessun accordo di collaborazione potrà essere sottoscritto senza il parere favorevole del Comune. I proventi derivanti da accordi con società sportive saranno versati al Comune con modalità previste al comma a).
- c) E' fatto d'obbligo all'Associazione di esporre in luoghi ben visibili all'interno dell'impianto le tariffe d'uso vigenti.

Art. 6

L'Associazione collaborerà con il Comune per la manutenzione ordinaria dell'immobile e provvederà a segnalare al servizio Territorio e LL.PP. gli interventi necessari.

Art. 7

Sono a carico del Comune i seguenti oneri:

- gli interventi di manutenzione straordinaria;

- i consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento necessari al funzionamento dell'impianto e dei locali, nel rispetto delle limitazioni preventivamente impartite dal Comune;

L'amministrazione si riserva, in caso di eccessiva onerosità delle spese di cui sopra derivante da incuria, colpevole disattenzione o scarso scrupolo attribuibile al Concessionario, di addebitare allo stesso gli oneri conseguenti.

Il Comune si impegna inoltre a valutare la possibilità di utilizzare eventuali quote, rimanenti dalle entrate derivanti dall'utilizzo dell'immobile, detratte le spese di gestione, direttamente per le necessità e per le dotazioni dello stesso impianto.

Art. 8

L'Associazione collaborerà con il Comune per la vigilanza e la manutenzione ordinaria del campo polivalente in mini-pitch e provvederà a segnalare al servizio Territorio e LL.PP. gli interventi necessari.

Art. 9

Il Comune riconoscerà all'Associazione, che accetta, un contributo "una tantum" per ciascuna delle stagioni sportive determinato in complessivi € 4.500,00 da versarsi in due rate: la prima per la gestione periodo settembre-dicembre per € 2.200,00 e la seconda per il periodo gennaio-giugno per € 2.300,00 previa verifica delle condizioni della struttura. Qualora al termine della gestione della stagione sportiva le somme incassate dal Comune per l'utilizzo della struttura saranno superiori ad €. 20.000,00, il 50% della parte eccedente sarà riconosciuta all'Associazione ad integrazione del contributo.

Art. 10

- a) L'accordo avrà durata triennale le date di apertura e chiusura della stagione sportiva vengono concordate tra il Comune e L'Associazione, fermo restando un periodo minimo di apertura dal 1° settembre al 30 giugno.
- b) E' possibile il recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti per fondati motivi, previa comunicazione scritta, tramite raccomandata A.R. o Pec con almeno tre mesi di anticipo

dalla data di recesso. Il preavviso può essere motivatamente ridotto o annullato da parte del Comune in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica o per motivi di ordine e sicurezza pubblica stabilite da apposite ordinanze sindacali, senza alcun rimborso o compensazione. L'associazione è comunque tenuta, su esplicita richiesta, a consentire al Comune l'utilizzo occasionale e motivato della struttura per fini istituzionali, compatibilmente con le normali attività associative svolte dal Concessionario stesso. Sono esclusi rinnovi o proroghe tacite ed automatiche della presente convenzione. La concessione si conclude dopo il decorso del termine di cui sopra.

Art. 11

Tutte le eventuali costruzioni, installazioni, ripari, miglioramenti e lavori di abbellimento e ammodernamento degli impianti a carattere non provvisorio che verranno fatti, restano di proprietà del Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, senza che lo stesso debba corrispondere alcun indennizzo o compenso o rimborso all'Associazione. Ogni miglioramento o ammodernamento agli impianti dovrà essere approvato dall'Amministrazione comunale previa valutazione da parte del servizio competente della documentazione tecnica eventualmente prodotta dalla Società.

Art. 12

- a) Le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento delle attività sportive vengono direttamente assunte dal soggetto che usufruisce dell'impianto, a cui eventualmente spetta rivalersi verso i terzi responsabili. I soggetti fruitori riterranno esente da qualsiasi responsabilità il Comune, sollevandolo da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto dell'uso dell'immobile. L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune.
- b) L'Associazione riterrà esente da qualsiasi responsabilità il Comune, sollevandolo da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione alle predette attività.

Art. 13

- a) Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti vigenti e applicabili in materia e alle relative deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale.
- b) Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico dell'Associazione.
- c) La presente convenzione, oltre che per l'Amministrazione Comunale, sarà valida solamente per l'Associazione e quindi è esplicitamente escluso la cessione della stessa ad altri enti ed associazioni.
- d) Nel caso di fusione, mutamenti della ragione sociale, finalità od altra modifica rilevante della struttura dell'Associazione il Comune si riserva la facoltà di revocare con effetto immediato la presente convenzione.

Il presente accordo, letto dalle parti, viene approvato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO